

**REGOLAMENTO
DELLA SALA DI CONTRATTAZIONE MERCI
DI NOVARA**

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

È istituita in Novara la « Sala contrattazione merci », amministrata dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura a' sensi di legge e secondo le norme del presente Regolamento, per la negoziazione di merci, derrate, servizi e titoli rappresentativi di merci.

ART. 2

Le riunioni per la contrattazione delle merci nella Sala contrattazioni hanno luogo nei giorni e nelle ore stabilite dalla Camera di Commercio, sentito il Comitato di Vigilanza di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 3

Per i contratti conclusi nella Sala contrattazioni valgono gli usi vigenti sulla piazza di Novara, salvo diversi accordi fra i contraenti.

ART. 4

Nella Sala contrattazioni devono essere costantemente affissi :

- 1) il presente Regolamento ;
- 2) l'elenco dei componenti il Comitato di Vigilanza con il nome dei membri delegati di turno ;
- 3) l'orario delle riunioni.

COMITATO DI VIGILANZA

ART. 5

Per assicurare il buon funzionamento della Sala contrattazioni, la Camera di Commercio si avvale della collaborazione di un Comitato di Vigilanza.

ART. 6

Il Comitato di Vigilanza si compone di cinque membri e viene nominato di anno in anno dalla Giunta Camerale.

Il Comitato, nella prima riunione di ciascun anno, nomina il proprio Presidente, scegliendolo tra i suoi membri.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio ha le funzioni di Segretario del Comitato.

In sua assenza o impedimento sarà sostituito da un funzionario camerale da lui designato. Qualora un membro del Comitato non intervenga alle riunioni senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decade dall'ufficio e sarà sostituito.

Art. 7

Al Comitato di Vigilanza è demandato l'incarico di vigilare sul buon andamento dei servizi e sul comportamento di quanti frequentano la Sala contrattazioni; esso cura l'esecuzione delle norme del presente regolamento e di quelle che dovessero essere emanate dalla Camera di Commercio ad integrazione del Regolamento stesso.

Il Comitato è tenuto a denunciare alla Camera di Commercio le irregolarità che avesse a riscontrare, formulando le proposte per eventuali provvedimenti da adottare; formula altresì proposte per un migliore funzionamento dei servizi della Sala contrattazioni e annessi.

Il Comitato di Vigilanza fissa il turno fra i propri membri per l'adempimento delle funzioni attribuitegli dal presente Regolamento.

Art. 8

Il Comitato di Vigilanza si riunisce di norma una volta al mese; esso inoltre potrà essere convocato dal Presidente della Camera di Commercio in qualsiasi momento, ove lo stesso lo ritenga opportuno.

Di ogni riunione viene redatto processo verbale, di cui deve essere inviata copia alla Camera di Commercio.

Art. 9

Per la validità delle deliberazioni del Comitato, è necessaria la presenza di almeno 3 membri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 10

Qualora un membro del Comitato sia comunque interessato personalmente all'argomento trattato, dovrà astenersi dal prendere parte a qualsiasi deliberazione al riguardo.

BILANCIO

ART. 11

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Sala contrattazioni sono inclusi nei bilanci della Camera di Commercio e precisamente nella parte relativa alle Aziende Speciali.

ART. 12

Le entrate della Sala contrattazioni sono costituite:

- a) dai fitti delle cabine, delle cassettiere e delle vetrine;
- b) da un diritto d'ingresso al salone delle contrattazioni nei giorni di mercato;
- c) dalle tessere d'ingresso;
- d) dai fitti di locali della Sala contrattazioni;
- e) dai contributi della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;
- f) da altri contributi eventuali.

Le spese sono costituite:

- a) dai fitti figurativi;
- b) dalle spese di esercizio (stipendi, pubblicazioni del listino, telefoni ed altri servizi).

CONTRATTAZIONE DELLE MERCI DISCIPLINA

ART. 13

Salvo quanto disposto nel successivo art. 17, l'ingresso nella Sala è interdetto ai falliti non riabilitati e a chiunque altro non abbia la piena capacità di contrarre obbligazioni commerciali.

ART. 14

A' sensi dell'art. 28 del D. P. R. 6 novembre 1960, n. 1926, l'esercizio della mediazione nella Sala contrattazioni è riservato ai soli mediatori iscritti nei ruoli camerale.

ART. 15

L'ingresso alla Sala contrattazioni è soggetto al pagamento di una tassa il cui importo viene fissato anno per anno dalla Camera di Commercio.

Il pagamento della tassa d'ingresso deve risultare da un biglietto o scontrino personale che viene rilasciato all'entrata dal personale a ciò incaricato oppure da tessera di abbonamento.

ART. 16

E' in facoltà della Camera di Commercio di consentire l'ingresso libero mediante tessera speciale a determinate persone, nonchè di consentire libero accesso alla Sala in determinate giornate.

Sono esenti dal pagamento della tassa d'ingresso i membri del Comitato di Vigilanza.

ART. 17

Il Presidente del Comitato di Vigilanza o i membri delegati possono inibire l'ingresso nella Sala a quelle persone che a loro giudizio non abbiano un interesse attinente all'istituzione o che, per il loro non corretto comportamento nell'esecuzione di impegni commerciali, non ne appaiono degne.

Eventuali contestazioni o reclami vengono decisi dalla Giunta della Camera di Commercio, sentito il Comitato di Vigilanza.

ART. 18

E' in facoltà della Giunta della Camera di Commercio, sentito il Comitato di Vigilanza, di privare del diritto di ingresso alla Sala delle contrattazioni per un tempo determinato, chi se ne rendesse indegno per qualsiasi motivo.

ACCERTAMENTO DEI PREZZI E FORMAZIONE DEL LISTINO

ART. 19

La rilevazione dei prezzi viene fatta secondo le norme contenute in apposito regolamento per la formazione del listino dei prezzi all'ingrosso, approvato dalla Giunta Camerale.

ART. 20

I mediatori che frequentano la Sala forniranno, a richiesta della Camera di Commercio, informazioni e notizie sulle contrattazioni eseguite col loro concorso.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

Nella Sala contrattazioni deve essere tenuto un contegno decoroso e conveniente.

I danni arrecati ai locali e alle altre dotazioni della Sala dovranno essere indennizzati nella misura che sarà insindacabilmente stabilita dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, salva ogni altra sanzione disciplinare o legale.

ART. 22

Spetta alla Camera di Commercio di provvedere a quanto sia necessario al funzionamento della Sala contrattazioni per quanto non disposto dal presente regolamento.

ART. 23

E' in facoltà della Camera di Commercio, sentito il parere del Comitato di Vigilanza, di introdurre nel presente regolamento tutte le modificazioni che si rendessero necessarie per il migliore funzionamento della Sala contrattazioni.

**Il presente Regolamento è stato adottato dalla Giunta
Camerale con provvedimento n. 88 del 21 marzo 1962.**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dr. Giovanni-M. Stievenazzo